

ALLEGATO A) alla delibera C.C. _____ del 30/07/2015

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche (vecchio testo)

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche di soggetti residenti è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento del saldo di cui all'articolo 30, comma 1. Per gli immobili tenuti a disposizione da non residenti il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 13. Occupanti le utenze domestiche (nuovo testo)

9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche di soggetti residenti è quello risultante alla data di emissione **del primo invito di pagamento (acconto o acconto e saldo)** di cui all'articolo 30, comma 1. Per gli immobili tenuti a disposizione da non residenti il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche (vecchio testo)

..... omissis ...

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto	Coefficiente
Carta	0,50
Plastica	1,50
Legno	0,50
Vetro	0,50
Raee	0,03
Oli	2,00
Farmaci	2,00
Batterie	0,50
Metallo	0,50
Verde	0,03
Ingombranti	0,03

Art. 19. Riduzioni per le utenze domestiche (nuovo testo)

... omissis

TABELLA B – COEFFICIENTI DI PONDERAZIONE QUALITATIVA

Frazioni di rifiuto	Coefficiente
Carta	0,50
Plastica	1,50
Legno	0,50
Vetro	0,50
Raee	0,03
Oli	2,00
Farmaci	2,00
Batterie	0,50
Metallo	0,50
Verde	0,03
Ingombranti	0,03
Tetrapak	1,50

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2014 (vecchio Testo)

1. La componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tiene conto del rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Di conseguenza la commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con la possibilità di modifica nei limiti del 50% in più o in meno prevista dalla legge di stabilità 2014.
2. Il tributo deve essere pagato secondo le scadenze e le modalità indicate dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03/04/2014.
3. In merito all'art. 15 co. 2 e 3 si fa riferimento alla classificazione di cui all'allegato B).
4. Non si applica l'art. 19 dal comma 4 al comma 12

Art. 39. Disposizioni per l'anno 2015 (nuovo Testo)

1. La componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tiene conto del rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Di conseguenza la commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 con la possibilità di modifica nei limiti del 50% in più o in meno prevista dalla legge di stabilità 2014.

2. SOPPRESSO

3. In merito all'art. 15 co. 2 e 3 si fa riferimento alla classificazione di cui all'allegato B).

4. Non si applica l'art. 19 dal comma 4 al comma 12